



Direzione Aeroportuale Calabria

Ordinanza n. 1/2022

AEROPORTO DI LAMEZIA TERME DISCIPLINA CIRCOLAZIONE E SOSTA AREE APERTE AL PUBBLICO – LANDSIDE

Il Direttore della Direzione Aeroportuale Calabria

- VISTO il vigente Codice della Navigazione, alla luce della revisione introdotta con il Decreto Legislativo n. 96 del 9 maggio 2005;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 250 del 25 luglio 1997, istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
- VISTI gli articoli 692, 693, 702, 704, 705 e 718 del Codice della Navigazione;
- VISTO il vigente Codice della Strada, approvato con il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO l'articolo 8 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, inerente alle aree interne agli aeroporti sulle quali si configura la competenza della Direzione Aeroportuale in materia di circolazione stradale;
- VISTO l'articolo 6 del vigente Codice della Strada, che delinea, tra l'altro, i poteri del gestore aeroportuale nella sua qualità di "Ente proprietario" nonché le prerogative della Direzione Aeroportuale;
- VISTO l'art. 231 del vigente Codice della Strada, che, nell'innovare l'ordinamento in materia, riporta l'elenco dei provvedimenti normativi abrogati e sostituiti dal citato Codice;
- VISTA la Convenzione n. 45, sottoscritta tra ENAC e SACAL S.p.A. in data 11 settembre 2007 ed approvata con decreto n. 69 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, per l'affidamento della gestione totale dell'Aeroporto di Lamezia Terme a SACAL S.p.A. per un periodo di 40 anni a decorrere dal 10 luglio 2008;
- VISTO il comma 3 dell'art. 9 della Convenzione di concessione citata, da cui risulta che la società SACAL S.p.A., per tutta la durata della concessione totale, è "Ente proprietario" ai sensi e per gli effetti del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione;
- CONSIDERATA la necessità, anche per motivi di *security*, di inibire l'accesso agli autoveicoli non autorizzati nella strada adiacente l'aerostazione passeggeri e ubicata a quota -2,70, nonché di aggiornare le prescrizioni applicate in quell'area;



VISTA	la Legge n. 33 del 22 marzo 2012, titolata “Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali”;
VISTA	l’Ordinanza n. 2 del 2016, che ha sinora disciplinato la circolazione e la sosta nelle aree aperte al pubblico presso l’Aeroporto di Lamezia Terme;
VISTO	il documento DGN-PR-010, redatto dal gestore aeroportuale SACAL, datato 25 marzo 2022 e titolato “Circolazione autoveicolare ed aree di sosta nella zona <i>landside</i> dell’Aeroporto di Lamezia Terme”, formalmente trasmesso alla Direzione Aeroportuale Calabria per la successiva emanazione dell’Ordinanza;
PRESO ATTO	che tra le competenze attribuite al gestore aeroportuale rientrano l’analisi delle esigenze e delle necessità inerenti alla viabilità delle aree aeroportuali aperte al pubblico, la pertinente verifica della rispondenza alle norme del vigente Codice della Strada nonché la pianificazione e l’esecuzione degli opportuni interventi;
CONSIDERATA	la necessità di emanare una nuova Ordinanza che sostituisca la precedente n. 2 del 2016, anche in considerazione delle nuove esigenze connesse alla viabilità delle aree aperte al pubblico, alle prescrizioni nell’area di quota -2,70, alla ridefinizione dei settori di parcheggio, alle modalità di controllo ingresso/uscita e allo stato infrastrutturale dello scalo;
RITENUTO	necessario aggiornare, contestualmente alla ridefinizione dei settori di parcheggio e sosta, le connesse modalità di ingresso ed uscita, nel rispetto, tra l’altro, della normativa <i>security</i> ;
SENTITI	il gestore aeroportuale, il Comando della Polizia Locale del Comune di Lamezia Terme e la Polizia di Stato in rappresentanza delle Forze di Polizia presenti in Aeroporto, giusta riunione definitiva tenuta in data 25 marzo 2022 ed il cui esito verbalizzato è stato trasmesso alle parti interessate con nota prot. ENAC nr. 40929 del 5 aprile 2022;
RITENUTO	di dover provvedere in proposito,



ORDINA

- Art. 1) Quanto riportato in premessa costituisce parte integrante della presente Ordinanza.
- Art. 2) Sul sedime dell'Aeroporto di Lamezia Terme, area *landside*, sono applicate le disposizioni del vigente Codice della Strada, per gli aspetti relativi alla circolazione stradale.
- Art. 3) È approvato ed adottato il Regolamento titolato "Circolazione autoveicolare ed aree di sosta nella zona *landside* dell'Aeroporto di Lamezia Terme" (di seguito, "Regolamento"), che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.
- Art. 4) Il gestore aeroportuale SACAL S.p.A., in caso di necessità o di rilevante opportunità, potrà apportare modifiche al Regolamento, procedendo all'aggiornamento dello stesso e proponendolo alla Direzione Aeroportuale Calabria per la necessaria approvazione.
- Art. 5) Contestualmente all'entrata in vigore della presente Ordinanza, viene abrogata l'Ordinanza n. 2 del 2016; sono abrogate, altresì, tutte le disposizioni contrastanti con la presente Ordinanza.
- Art. 6) I contravventori saranno sanzionati ai sensi del vigente Codice della Strada.
- Art. 7) Le sanzioni per inosservanza a tali norme saranno applicate a seguito di accertamento effettuato dagli Organi di Polizia cui compete l'espletamento dei servizi di Polizia stradale a norma dell'art. 12 del Codice della Strada, contestate al trasgressore secondo le modalità di legge e gestite dai rispettivi organi per i successivi adempimenti (notifiche, ingiunzioni, ecc.) previsti dalla normativa vigente.
Qualora le infrazioni riguardino le disposizioni contenute nella presente Ordinanza non rientranti nel Codice della Strada, si applica il Codice della Navigazione e le stesse saranno sanzionate ai sensi dell'art. 1174, co.2.
- Art. 8) L'ENAC, per motivi di incolumità pubblica, per motivi di sicurezza della navigazione aerea (sia *safety* che *security*) nonché per motivi di soccorso e/o esigenze di carattere tecnico od altre ragioni, potrà, anche senza alcun preavviso, sospendere la circolazione su tutte o su alcune corsie della strada antistante l'aerostazione passeggeri a tutte o ad alcune categorie di utenti ovvero modificarne la viabilità.
- Art. 9) Nelle aree aperte al pubblico ed in quelle antistanti l'aerostazione, al fine di garantire l'ordine pubblico e la libera scelta dei mezzi di trasporto e di qualsiasi altro servizio da parte dei passeggeri, è fatto divieto a chiunque di avvicinare gli stessi offrendo la propria opera.
- Art. 10) È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.



Art. 11) La SACAL S.p.A., società di gestione dell'Aeroporto di Lamezia Terme, curerà la diffusione della presente Ordinanza.

Art. 12) La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 00:00 del 15 aprile 2022.

Lamezia Terme, lì 13 aprile 2022.

Il Direttore

Marfisi